

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 064/CSA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 4 gennaio 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Daniela Morgante – Componenti;
Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S.D. GELBISON VALLO DELLA LUCANIA AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 E L'OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GELBISON/PORTICI DEL 17.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 20.12.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Gelbison Vallo Della Lucania di Vallo della Lucania (Salerno)
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D. TROINA AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 1.800,00 ALLA SOCIETÀ;**
- **SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. PAGANA GIUSEPPE, INFLITTE SEGUITO GARA TROINA/NOCERINA DEL 17.12.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 20.12.2017)

La C.S.A., separato preliminarmente il ricorso in due distinti reclami:

- accoglie il reclamo relativo alla sanzione inflitta al Sig. Pagana Giuseppe, riducendo la squalifica a 2 giornate effettive di gara;
- accoglie il reclamo relativo alla sanzione dell'ammenda inflitta alla Società A.S.D. Troina di Troina (Enna), riducendola ad € 1.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO A.S.D. PONSACCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NEGRI MATTIA SEGUITO GARA SESTRI LEVANTE/PONSACCO DEL 17.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 20.12.2017)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Ponsacco di Ponsacco (Pisa), riduce la squalifica a 2 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO A.S.D. CALCIO FLAMINIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MACRÌ DAVIDE SEGUITO GARA CALCIO FLAMINIA/ANZIO CALCIO 1930 DEL 17.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 20.12.2017)

La C.S.A., sentito l'Assistente, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Calcio Flaminia di Civita Castellana (Viterbo)

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 4 gennaio 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio